ORDINANZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
19 novembre 1998 *

Nel procedimento C-149/98 P,

Anne-Marie Toller, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles, con gli avv. ti Benoît Lombart e Éric Boigelot, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Louise Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 19 febbraio 1998, nella causa T-142/96, Toller/Commissione (Racc. PI pag. II-179),

procedimento in cui l'altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Julian Currall, consigliere giuridico, e dalla signora Christine Berardis-Kayser, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. Denis Waelbroeck, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

* Lingua processuale: il francese.

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori D. A. O. Edwards, facente funzione di presidente della Prima Sezione, L. Sevón (relatore) e M. Wathelet, giudici,

avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 17 aprile 1998 la signora Toller ha presentato, a norma dell'art. 49 dello Statuto CE e delle corrispondenti disposizioni degli statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado il 19 febbraio 1998 nella causa T-142/96, Toller/Commissione (Racc. PI pag. II-179; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile il suo ricorso avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 16 novembre 1995 che respingeva esplicitamente la domanda della signora Toller del 15 settembre 1995 diretta ad ottenere il riesame della decisione della Commissione 1° luglio 1993 con cui la ricorrente veniva destituita senza riduzione o soppressione del diritto alla pensione di anzianità, nonché un riesame della sua situazione da parte della commissione d'invalidità.

2 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 2 luglio 1998 la signora Toller ha domandato l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 76, n. 1, del regolamento di procedura della Corte.

3 Emerge dalla sentenza impugnata che, con decisione 1° luglio 1993, la signora Toller è stata destituita per insufficienza professionale. Al punto 4 il Tribunale precisa che l'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») ha pronunciato la destituzione della signora Toller tenendo conto, da un lato, dell'esistenza di due precedenti sanzioni disciplinari e, dall'altro, dell'insufficienza professionale della ricorrente costituita da assenze controverse nel 1990 e nel 1991.

4 Il procedimento disciplinare sfociato in questa sanzione era stato avviato il 4 settembre 1990. Nell'ambito di tale procedimento era stata costituita una commissione d'invalidità perché emettesse un parere sull'invalidità permanente totale affermata dalla signora Toller e sull'origine medica delle assenze che le erano addebitate per il 1990 e il 1991. Il Tribunale constata, al punto 2 della sentenza impugnata, che tale commissione il 25 maggio 1992 ha emesso all'unanimità il suo parere, «secondo cui "non è stata scoperta alcuna ragione medica che attesti un'invalidità permanente totale", "non si è potuta evidenziare alcuna patologia invalidante in modo grave" e, "conseguentemente, dal punto di vista medico non si giustificano le prolungate (segnatamente per il 1990 ed il 1991) invalidità"».

5 Il 15 settembre 1995 la signora Toller ha presentato una domanda di riesame della decisione di destituzione. Ella spiegava che non avrebbe dovuto essere dichiarata idonea all'esercizio delle sue funzioni e che né la commissione d'invalidità né l'APN conoscevano esattamente e con precisione tutte le malattie di cui ella soffriva al momento della destituzione. La signora Toller univa alla sua domanda diversi referti e certificati medici redatti fra il 1° agosto 1994 e il 17 maggio 1995.

6 La domanda della signora Toller è stata respinta espressamente dalla Commissione il 16 novembre 1995.

7 Il 13 febbraio 1996 la signora Toller ha proposto avverso tale decisione un reclamo che ha costituito oggetto di una decisione implicita di rigetto.

8 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 settembre 1996 la signora Toller ha presentato un ricorso avverso la decisione della Commissione 16 novembre 1995.

9 La Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità riguardo al ricorso, che il Tribunale ha deciso di rinviare al merito.

La sentenza impugnata

10 Nell'ambito dell'esame dell'eccezione di irricevibilità il Tribunale, al punto 46, ha constatato che, non essendo stata contestata entro i termini, la decisione di destituzione 1° luglio 1993 era divenuta definitiva. Esso ne ha tratto la conclusione, al punto 48, che soltanto l'esistenza di fatti nuovi sostanziali poteva giustificare una domanda diretta al riesame di questa decisione.

11 Al punto 49 il Tribunale ha precisato che le critiche formulate dalla signora Toller avverso il parere della commissione d'invalidità e la decisione 1° luglio 1993, sulla base degli elementi che essa descrive come fatti nuovi e sostanziali, erano rilevanti solo in quanto si riferivano agli anni 1990 e 1991, vale a dire all'epoca delle assenze controverse.

12 Il Tribunale ha esaminato ognuno dei diversi elementi dedotti dalla signora Toller a sostegno della sua domanda del 15 settembre 1995 al fine di verificare se essi fossero idonei a provare l'esistenza di un fatto nuovo e sostanziale idoneo a giustificare il riesame della decisione di destituzione 1° luglio 1993.

13 Esso ha esaminato successivamente i disturbi psichiatrici (punto 53), la poliartrite reumatoide evolutiva (punto 54), la fibromialgia (punto 55), la sindrome da stanchezza cronica (punti 56 e 57), tre decisioni relative ad infortuni occorsi prima del 1993, ognuna delle quali riconosceva un'invalidità parziale rispettivamente del 2, 3 e 1% (punti 58-60), il «substrato spasmofilico» (punto 61), la somatizzazione legata ad isterectomia (punto 62), le crisi di tetania (punto 63), la mononucleosi (punto 64), la decalcificazione (punto 65) e la condromalacia (punto 66).

14 Il Tribunale ha constatato che gli elementi dedotti erano già stati sottoposti alla commissione d'invalidità ed erano irrilevanti per spiegare le assenze controverse del 1990 e del 1991.

15 Esso ne traeva la conclusione, al punto 67, che la signora Toller non aveva provato l'esistenza di un solo fatto nuovo e sostanziale che consentisse di giustificare il riesame della decisione di destituzione 1° luglio 1993 e che, pertanto, essendo la sua domanda viziata da decadenza, il ricorso era irricevibile.

16 Inoltre, e ad abundantiam, il Tribunale al punto 72 ha giudicato che gli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), relativi ai termini di presentazione di reclami e ricorsi, si applicavano nel caso di una domanda di riesame di una decisione dell'APN e, al punto 74, che il dies a quo del termine di una tale domanda di riesame doveva corrispondere alla data in cui si è verificato il fatto nuovo e sostanziale invocato dall'interessato per giustificare il riesame della decisione che gli arreca pregiudizio o alla data in cui egli è venuto effettivamente a conoscenza di tale fatto.

17 Dopo aver rilevato che l'ultimo elemento su cui la signora Toller si era basata per presentare la sua domanda di riesame del 15 settembre 1995 era un referto medico redatto il 17 maggio 1995, il Tribunale, al punto 76 della sentenza impugnata, ha constatato che erano trascorsi più di tre mesi tra l'apprendimento degli asseriti fatti

nuovi e sostanziali di cui la signora Toller si avvaleva e la presentazione del reclamo controverso, dichiarando pertanto il ricorso irricevibile.

Il ricorso contro la sentenza del Tribunale

18 Con il presente ricorso la signora Toller chiede che la Corte annulli la sentenza impugnata e, accogliendo il suo ricorso iniziale, annulli la decisione 16 novembre 1995 recante rigetto della sua domanda di riesaminare la decisione di destituzione 1° luglio 1993, annulli la decisione implicita di rigetto del suo reclamo del 13 febbraio 1996 e, conseguentemente, dichiari che la decisione 1° luglio 1993 costituirà oggetto di una decisione di revoca.

19 La signora Toller deduce due motivi a sostegno del suo ricorso. Il primo è relativo alla violazione, da parte del Tribunale, dell'obbligo di motivazione e il secondo ad un errore di diritto quanto alla qualificazione della domanda di riesame.

Giudizio della Corte

20 Ai sensi dell'art. 119 del suo regolamento di procedura, quando l'impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata la Corte può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

21 Occorre peraltro ricordare che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, ai sensi dell'art. 168 A del Trattato CE e dell'art. 51, primo comma, dello Statuto

CE della Corte di giustizia, il ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado può fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti (v., in particolare, la sentenza 1° ottobre 1991, causa C-283/90 P, Vidrányi/Commissione, Racc. pag. I-4339, punto 11, e l'ordinanza 17 settembre 1996, causa C-19/95 P, San Marco/Commissione, Racc. pag. I-4435, punti 39 e 40).

Sul primo motivo

22 In un primo capo del primo motivo la ricorrente addebita al Tribunale una contraddizione nella motivazione della sentenza impugnata in quanto esso imputa alla ricorrente di non aver contestato in tempo utile le conclusioni della commissione d'invalidità, sulle quali l'APN si è basata per assumere la decisione 1° luglio 1993, riconoscendo tuttavia che le diverse malattie invalidanti dedotte erano state diagnosticate solo in un momento successivo.

23 Questa contraddizione di motivazione si manifesterebbe al punto 53 della sentenza impugnata in cui il Tribunale constata, da un lato, che «[i]nfatti, la ricorrente si limita al riguardo a sostenere che questi disturbi psichiatrici esistevano nel 1990 senza purtuttavia essere stati diagnosticati» e, dall'altro, che «[d]i conseguenza, l'esistenza di questi disturbi psichiatrici è stata fin d'ora sottoposta alla valutazione della commissione d'invalidità che ha emesso il suo parere il 25 maggio 1992. Bisogna dunque considerare come definitive le conclusioni della commissione d'invalidità relative ai disturbi psichiatrici invocati dalla ricorrente».

24 La contraddizione nella motivazione si manifesterebbe inoltre al punto 56 della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale rifiuta di riconoscere l'esistenza di fatti nuovi e sostanziali constatando al contempo che taluni elementi dedotti dalla ricorrente non hanno potuto essere diagnosticati all'epoca in cui la commissione d'invalidità si è pronunciata e, segnatamente, che «(...) gli altri due referti medici presentati dalla ricorrente che menzionavano l'esistenza di una fibromialgia (quelli

del dottor Pelc, del 9 novembre 1994, e del dottor Houssiau, dell'8 maggio 1995) non diagnosticavano l'esistenza di questa sindrome da stanchezza cronica».

25 In una seconda parte del primo motivo la signora Toller ammette che taluni elementi che le hanno consentito di oggettivare disturbi invalidanti successivamente alla sua destituzione, sono stati sottoposti alla commissione d'invalidità. Essa ritiene tuttavia che non se ne possa dedurre che la commissione d'invalidità ha preso in considerazione nelle sue conclusioni le affezioni allora invocate dal momento che essa non ha tratto all'epoca alcuna diagnosi da tali elementi.

26 Nel controricorso la Commissione deduce che la signora Toller ha effettuato una lettura parziale ed erronea della sentenza impugnata e che quest'ultima non presenta alcuna contraddittorietà della motivazione.

27 Essa inoltre rileva che la signora Toller non ha contestato la regolarità della costituzione e del funzionamento della commissione d'invalidità e che il fatto che quest'ultima non abbia constatato la presenza di taluni disturbi invalidanti che le erano stati sottoposti sotto forma di referti medici e di analisi rientra nelle valutazioni mediche che debbono essere considerate come definitive.

28 Al riguardo, va rilevato che il punto 53 della sentenza impugnata è redatto nel modo seguente:

«53 (...) Risulta d'altronde che la ricorrente non contesta, nella replica, i confronti effettuati dalla Commissione nel controricorso tra i disturbi psichiatrici diagnosticati dal dottor Pelc e quelli messi in evidenza dalla ricorrente o dal suo medico di fronte alla commissione d'invalidità. Infatti, la ricorrente si limita al riguardo a sostenere che questi disturbi psichiatrici esistevano nel 1990 senza però essere stati diagnosticati. Ne deriva che l'esistenza di tali disturbi è stata sin da allora sottoposta alla valutazione della commissione d'invalidità che ha

emesso il proprio parere il 25 maggio 1992. Bisogna dunque considerare come definitive le conclusioni della commissione d'invalidità relative ai disturbi psichiatrici dedotti dalla ricorrente (v. supra, punto 50). Non si tratta del resto di un fatto nuovo idoneo a giustificare il riesame della decisione 1° luglio 1993».

29 È chiaro che la signora Toller ha effettuato una lettura parziale ed erronea del punto 53 della sentenza impugnata.

30 Infatti è la stessa signora Toller a considerare che i suoi disturbi psichiatrici non erano stati diagnosticati nel 1990, mentre il Tribunale da parte sua ha constatato che i disturbi psichiatrici menzionati nel referto medico del dottor Pelc del 9 novembre 1994, redatto su domanda dell'avvocato della ricorrente, si confondono con i disturbi menzionati dalla ricorrente all'udienza del 6 gennaio 1992 dinanzi alla commissione d'invalidità.

31 È dunque legittima e priva di contraddizioni la constatazione da parte del Tribunale che i disturbi psichiatrici non costituivano un fatto nuovo idoneo a giustificare il riesame della decisione del 1° luglio 1993.

32 I punti 56 e 57 della sentenza impugnata sono redatti nel modo seguente:

«56 In quarto luogo, quanto alla stanchezza cronica, vanno ricordate due circostanze. Da un lato, solo il dottor Marichal, nel suo referto del 17 maggio 1995, diagnostica l'esistenza di tale affezione sin dal 1990, senza che questa diagnosi si basi su un qualunque elemento oggettivo che possa giustificarla, essendo menzionato al riguardo solo quanto detto dalla ricorrente. Non può dunque escludersi che il contenuto di tale referto medico costituisca a questo proposito la riproduzione di una semplice affermazione della ricorrente. Va constatato del resto, come giustamente fa rimarcare la Commissione, che se il dottor

Marichal collega la stanchezza cronica e la fibromialgia, gli altri due referti medici presentati dalla ricorrente che menzionano l'esistenza di una fibromialgia (quello del dottor Pelc, del 9 novembre 1994, e quello del dottor Houssiau, dell'8 maggio 1995) non diagnosticano l'esistenza di questa sindrome da stanchezza cronica. Questi due referti medici diagnosticano inoltre solo la presenza di una fibromialgia nel 1993, ossia fuori del periodo da prendere in considerazione nell'ambito di un eventuale riesame della decisione 1° luglio 1993.

57 D'altro lato, oltre al fatto che né la ricorrente, né il dottor Antoine, che ella aveva designato come suo rappresentante in seno alla commissione d'invalidità, hanno menzionato detta affezione in occasione dell'esame cui la commissione medica ha proceduto, la ricorrente non ha neppure indicato le ragioni per cui questa asserita stanchezza cronica sarebbe suscettibile di spiegare le assenze controverse nel 1990 e nel 1991, limitandosi al riguardo a rivendicare l'esistenza di un nesso causale diretto senz'altra spiegazione. Di conseguenza, le indicazioni fornite dalla ricorrente non possono in ogni caso condurre a dimostrare che la diagnosi effettuata dal dottor Marichal nel suo referto medico del 17 maggio 1995 costituisca un fatto nuovo e sostanziale idoneo a giustificare il riesame della decisione 1° luglio 1993».

33 È chiaro che la signora Toller ha effettuato una lettura parziale ed erronea anche del punto 56 della sentenza impugnata.

34 Infatti, il Tribunale vi constata che non vi è alcuna prova materiale dell'esistenza di una stanchezza cronica nel 1990 poiché, da un lato, il rapporto del dottor Marichal del 17 maggio 1995 si limita a riprendere le parole della ricorrente e, dall'altro lato, quanto al collegamento tra la stanchezza cronica e la fibromialgia, la presenza di quest'ultima affezione è stata diagnosticata solo dal 1993.

35 Il Tribunale constata inoltre, al punto 57, che né la ricorrente né il medico che la rappresentava all'interno della commissione hanno menzionato tale affezione

dinanzi alla commissione d'invalidità e che la signora Toller non ha neppure precisato le ragioni per cui questa asserita stanchezza cronica avrebbe potuto spiegare le assenze controverse del 1990 e del 1991.

36 È dunque legittima e priva di contraddizioni la conclusione del Tribunale che la sindrome da stanchezza cronica non costituiva un fatto nuovo e sostanziale idoneo a giustificare il riesame della decisione 1° luglio 1993.

37 Quanto al capo del motivo basato sull'impossibilità, per la commissione d'invalidità, di prendere in considerazione i disturbi invalidanti della signora Toller in quanto, se pure la commissione era a conoscenza di taluni elementi di questi disturbi, non ne ha tratto alcuna diagnosi, va constatato che, quando il Tribunale ha giudicato che taluni elementi o affezioni erano stati presi in considerazione dalla commissione d'invalidità in occasione del suo esame nonché nelle conclusioni cui era giunta e che si trattava, pertanto, di valutazioni mediche da considerare come definitive, esso ha chiaramente proceduto ad una valutazione di fatto non soggetta al controllo della Corte.

38 Risulta pertanto da quanto precede che il primo capo del primo motivo è manifestamente infondato e che il secondo capo è manifestamente irricevibile.

Sul secondo motivo

39 Il secondo motivo sollevato dalla signora Toller è relativo ad un presunto errore di qualificazione della sua domanda di riesame come «reclamo» ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, mentre tale domanda avrebbe dovuto considerarsi come presentata ai sensi del n. 1 dello stesso articolo.

40 Bisogna tuttavia constatare che tale motivo è diretto avverso una motivazione sovrabbondante della sentenza del Tribunale, essendo questo già pervenuto alla conclusione nel senso della irricevibilità del ricorso al termine dell'esame della prima eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, basata sulla tardività del ricorso avverso la decisione 1° luglio 1993, considerata l'assenza di un fatto nuovo suscettibile di rimettere in discussione questa decisione.

41 In tali condizioni il suddetto motivo è ininfluente e ad esso non va risposto.

42 Da quanto precede deriva che il ricorso contro la sentenza del Tribunale va respinto come in parte manifestamente infondato e in parte manifestamente irricevibile.

43 Infine, quanto alla domanda di gratuito patrocinio presentata dalla signora Toller, va ricordato che l'art. 76, n. 3, del regolamento di procedura della Corte prevede che prima di decidere se debba concedersi o meno il beneficio, totale o parziale, del suddetto gratuito patrocinio, la sezione investita della causa esamina se l'azione non appaia manifestamente infondata.

44 La domanda va respinta.

Sulle spese

45 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d'impugnazione in virtù dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la convenuta ha chiesto la condanna della signora Toller alle spese, ed essendo quest'ultima rimasta soccombente, la ricorrente va condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione)

così provvede:

1) Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado è respinto.

2) La domanda di gratuito patrocinio della signora Anne-Marie Toller è respinta.

3) La signora Anne-Marie Toller è condannata alle spese.

Lussemburgo, 19 novembre 1998

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente della Prima Sezione

D. A. O. Edward